

Codice A18000

D.D. 24 dicembre 2019, n. 4529

Approvazione schema del Secondo Atto Aggiuntivo alla Convenzione Attuativa Rep. n. 337/014 del 03.10.2014 tra la Regione Piemonte e la Societa' Campi Vinovo S.p.A. per l'adeguamento dell'asse Debouche' localizzato nei Comuni di Nichelino e Vinovo.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di approvare lo schema del Secondo Atto Aggiuntivo alla Convenzione Attuativa rep. n. 337/014 del 03.10.2014 tra la Regione Piemonte e la Società Campi di Vinovo S.p.A. per l'adeguamento dell'Asse Debouchè localizzato nei Comuni di Nichelino e Vinovo il cui schema è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 33/2013, nell'apposita partizione della sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web della Regione Piemonte.

Il Vicario
Dott.ssa Maria Gambino

EN/MA/LN

Allegato

**SECONDO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE
ATTUATIVA REP N. 337/014 DEL 03.10.2014 TRA LA REGIONE
PIEMONTE E LA SOCIETA' CAMPI VINOVO S.p.A. PER
L'ADEGUAMENTO DELL'ASSE DEBOUCHÈ LOCALIZZATO NEI
COMUNI DI NICHELINO E VINOVO**

**(Accordo di Programma Rep. N° 13483/2008, Integrazione e Modifica
Rep. N° 291/2014, Atto Aggiuntivo all'Integrazione e Modifica adottato
con D.P.G.R. n. 100 del 10.12.2018)**

PREMESSO CHE:

➤ In data 16.05.2008 Rep. n. 13483 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Nichelino e Comune di Vinovo con l'adesione della Società Campi di Vinovo S.p.A. "per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata localizzazione L2 nei comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al parco naturale di Stupinigi". L'Accordo è stato adottato con con D.P.G.R. n. 96 del 29.07.2008;

➤ in data 08.09.2014 Rep. n. 291/2014 è stata sottoscritta tra i medesimi soggetti di cui sopra, l'Integrazione e Modifica all'Accordo di Programma Rep. 13483/2008 per tener conto delle variazioni richieste dalla Società Campi di Vinovo S.p.A. alle autorizzazioni commerciali ubicate nell'area di che trattasi;

➤ il sopra citato AdP e la successiva Integrazione e Modifica, disciplinano modalità, oneri e tempi di realizzazione di alcune opere di viabilità tra cui è

inclusa la realizzazione dell'intervento "migliorie su via Debouchè" (Asse Debouchè) riportato al punto 2 della Tabella Allegato lettera E all'Integrazione e Modifica dell'AdP , che sarà a carico della Società Campi di Vinovo S.p.A ;

➤ l'AdP e la sua Integrazione e Modifica prevedono che la realizzazione dell'intervento Asse Debouchè sia disciplinato da apposita convenzione da stipularsi tra Regione Piemonte e Società Campi di Vinovo S.p.A.;

➤ con Convenzione rep. n. 337/014 del 03.10.2014 sono stati disciplinati i rapporti tra la Regione e la Società Campi di Vinovo S.p.A. per il finanziamento e realizzazione dell'Asse Debouchè;

➤ con D.G.R. n. 18-5832 del 27.10.2017 la Giunta regionale ha preso atto delle risultanze del Collegio di Vigilanza del 05.07.2017 autorizzando l'utilizzo delle economie di spesa di parte regionale sull'asse Debouchè pari a € 1.305.165,97. Verranno utilizzati € 415.134,11 per cofinanziare, per una quota massima del 49,9%, la realizzazione degli interventi relativi al collegamento viario di collegamento tra l'asse Scarrone e la zona industriale e di modifica dell'accesso alla zona industriale dall'Asse Debouchè e la restante parte, pari ad € 890.031,86, quale incremento del cofinanziamento regionale per la realizzazione dell'Asse Rottalunga.

➤ Per tenere conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 18-5832 del 27.10.2017 in data 22.12.2017 è stato firmato l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione Attuativa per la realizzazione degli interventi aggiuntivi inerenti l'adeguamento dell'Asse Debouchè (repertoriato al n. 000314 del 27.12.2017).

➤ Al fine di consentire l'attuazione degli ulteriori interventi con Atto

Aggiuntivo alla Convenzione Attuativa, repertoriato al n. 314 del 27.12.2017, è stata prorogata la scadenza della Convenzione Attuativa rep. 337/014 del 03.10.2014 alla data del 31.12.2019.

➤ Con D.P.G.R. n. 100 del 10.12.2018 è stato adottato l'Atto Aggiuntivo all'Integrazione e Modifica all'Accordo di Programma rep. 13483 del 16.05.2008 che proroga la scadenza al 31.12.2022.

➤ Con nota del 02.12.2019 la Società Campi di Vinovo S.p.A. ha chiesto alla Regione Piemonte la proroga di ulteriori tre anni, in allineamento con la durata della validità dell'Accordo di Programma stabilita al 31.12.2022, al fine di consentire il completamento delle opere previste nell'Atto Aggiuntivo, in particolare la realizzazione degli interventi relativi al collegamento tra l'Asse Scarrone e la zona industriale, per il quale è necessaria variante al PRGC del Comune di Nichelino non ancora approvata, e di modifica all'accesso alla zona industriale dall'asse Debouchè.

DATO ATTO CHE

al fine di consentire il completamento degli interventi previsti nell'Atto Aggiuntivo occorre prorogare di ulteriori tre anni la scadenza della Convenzione Attuativa alla data del 31.12.2022.

PER QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la REGIONE PIEMONTE (nel seguito chiamata "Regione") con sede in Torino, Piazza Castello n. 165, codice fiscale n. 80087670016, per la quale interviene nel presente atto _____, nato il _____, nella sua qualità di Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica,
la Società Campi di Vinovo S.p.A. con sede in Torino, via Vincenzo Vela, 42,

codice fiscale n. 00639440015, per la quale interviene nel presente atto
_____, nato a _____, nella sua qualità di Amministratore
Delegato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo UNICO

Il terzo comma dell'Articolo Unico dell'Atto Aggiuntivo (rep. n. 000314 del
27.12.2017) viene così modificato: "Al fine di consentire l'attuazione delle
opere ancora in corso, la scadenza della Convenzione rep. n. 337/014 è
prorogata al 31.12.2022".

Resta invariato quanto previsto al primo e secondo comma dell'Articolo
Unico di tale Atto Aggiuntivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la REGIONE PIEMONTE:

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica – il Direttore pro tempore

(firmato digitalmente)

Per la SOCIETA' CAMPI DI VINOVO S.p.A.

(firmato digitalmente)